

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Piano, in conformità con la Legge Regionale n. 6 del 2/2/10 così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29/4/16, disciplina le attività di cessione a fini solidaristici a carattere occasionale e provvisorio, effettuate sul territorio del Comune di Mantova, su suolo pubblico o aperto al pubblico, da parte di enti non commerciali, aventi ad oggetto fiori, piante, frutti, o altri generi alimentari e non, e aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Non rientrano nell'ambito del presente piano le raccolte fondi esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (componenti o soci dell'associazione) e quelle organizzate da enti religiosi che hanno un patto concordatario con lo Stato italiano.

Non rientrano altresì nell'ambito del presente piano, le manifestazioni organizzate dai soggetti di cui al successivo articolo 4 aventi esclusive finalità di promozione dell'attività associativa o di sensibilizzazione della cittadinanza relativamente tematiche di interesse collettivo o, comunque, di pubblica utilità, che siano realizzate senza alcuna forma di cessione di beni per un corrispettivo in denaro.

Art. 2 - Merci

Le merci oggetto di cessione possono essere prodotti alimentari confezionati non deperibili, con esclusione di alcolici e superalcolici, o prodotti non alimentari di qualunque tipo, con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli pericolosi ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione. La cessione dei prodotti deve avvenire a corpo e non a misura, i beni devono essere di modico valore.

Deve verificarsi di norma un avvicendamento dei settori merceologici oggetto delle attività di cessione.

Art. 3 - Durata e numero di iniziative

La durata di queste iniziative è di norma di un massimo di 48 ore, fatte salve le iniziative di cessioni solidaristiche a carattere nazionale, con un intervallo, tra una richiesta e l'altra di 30 gg da parte dello stesso soggetto, per un totale, di norma, di non più di 6 iniziative all'anno in capo allo stesso soggetto, fatto salvo quanto disposto in tema di raccolte pubbliche occasionali di fondi dalle diverse discipline fiscali applicabili ai soggetti associativi elencati nel successivo articolo 4.

Il numero massimo di iniziative sul territorio è fissato in 200 all'anno, non più di 5 da svolgersi in contemporanea. Dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, il Comune autorizza la successiva iniziativa, di norma solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare. Qualora le domande presentate eccedano il limite previsto, le postazioni vengono divise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

Art. 4 - Titolari dell'iniziativa

Possono presentare richiesta di occupazione di suolo i soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata.

Possono essere contemplate anche richieste di soggetti, per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa, purché abbiano all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, l'espressa menzione dei seguenti requisiti:

- Assenza di fini di lucro;
- Divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
- Obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

Gli Enti che intendano svolgere le attività oggetto del presente Piano devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti e archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- a) Una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;
- b) Una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

Per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 241/90.

Art. 5 - Individuazione delle aree

Le aree individuate nel centro storico dall'Amministrazione per l'effettuazione delle attività oggetto del presente piano sono:

- PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE
- SOTTOPORTICO PESCHERIE
- PIAZZA MARCONI (escluso il giovedì mattina) - destinazione prevalente per le giornate nazionali di solidarietà opportunamente documentate
- PIAZZA CONCORDIA
- PIAZZA CANOSSA
- LUNGORIO IV NOVEMBRE (escluso il sabato mattina)

Per specifiche richieste da parte dei soggetti organizzatori, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici anche in piazze o spazi pubblici dei quartieri posti al di fuori del centro storico, tenendo conto della densità delle attività commerciali, onde evitare l'attività promozionale in vicinanza dei negozi.

In relazione alla tipologia dei prodotti oggetto di cessione a fini solidaristici, il Comune assegnerà l'area pubblica rispettando, di norma, una distanza minima di (100 mt) dagli esercizi commerciali in sede fissa, dai mercati o dai singoli posteggi su area pubblica che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione.

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali, quali manifestazioni ricreative, culturali, sportive, ecc.

Art. 6 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al Comune, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- Generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- Indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima, come definito dal precedente articolo 5;
- Dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- Data, orario e finalità dell'iniziativa;
- Tipo di merce offerta in cessione;
- Dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- Dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;
- Copia del verbale dell'organo sociale competente a deliberare contenente la decisione di organizzare la cessione a fini solidaristici.

Art. 7 – Iniziative di cessione a fini solidaristici promosse in collaborazione con commercianti in sede fissa o ambulanti con posteggio mercatale

Possono essere esercitate anche in deroga alle presenti disposizioni le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale, fatto salvo quanto disposto in tema di raccolte pubbliche occasionali di fondi dalle diverse discipline fiscali applicabili ai soggetti associativi elencati nel precedente articolo 4. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali di dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 8 - Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- Non costituire intralcio al traffico. L'ingombro massimo delle postazioni per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo aperti, dovrà essere di norma di non più di 10 mq. Dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno mt. 1,30 per il passaggio dei pedoni;
- Non danneggiare la sede stradale;
- Non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- Garantire gli accessi alle civiche abitazioni e ai passi carrabili, nonché gli affacci delle attività commerciali e artigianali esistenti;
- Non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti pubblicitari.

Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del regolamento comunale di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Devono essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

L'attività oggetto del presente Piano deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità solidaristiche. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- Indicazione dell'ente promotore;
- Scopo perseguito con la raccolta fondi;
- La dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Art. 9 - Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale e le iniziative esercitate in violazione al Piano comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- di aree eccedenti la superficie concessa;
- che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;

Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione, redatto da pubblico ufficiale competente o da organi della Polizia Locale, determinano per il contravventore, secondo quanto stabilito dall'art. 29 ter della Legge Regionale n. 6 del 2/2/10, così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29/4/16, una sanzione amministrativa da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro, in base ai criteri di cui all'art. 11 della Legge 24.11.1981, n. 689, oltre ad eventuali sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del vigente codice della strada.

Art. 10 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rimanda alla Legge Regionale n. 6 del 2/2/10 così come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 29/4/16, alle Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5061, nonché ai Regolamenti Comunali sopra citati.